

in simili operazioni, e che Sua Altezza Imperiale destinò a queste parti sulla domanda che ad Essa ne feci, affine appunto di conoscere fondatamente questa legislazione.

Questo lavoro è già depositato nelle mani di Sua Altezza Imperiale. Potrà inoltre senza alcun dubbio lo stesso Sig.r Canova, ad ogni cenno di Vostra Maestà, assoggettarle in tale proposito un più completo e vasto lavoro.

§ 3.

Stato attuale della Giustizia criminale.

Alle capricciose e barbare leggi criminali, che esistevano sotto il veneto Governo, è succeduto il *Codice dei Delitti e delle Pene*, e quello della *Procedura criminale* dell'Austria.

Le stesse Superiorità o Tribunali di Distretto, dei quali ho parlato poc' anzi, avevano in sè riuniti anche gli attributi di Tribunal criminale, ora come magistrati criminali di prima istanza per la costruzione del processo, che rimettevano con voto consultivo all'Appello, ed ora come Giudice criminale definitivo, nei casi cioè di piccola e anche di grave importanza. Dico anche di *grave importanza*, perchè il Giudice criminale di prima istanza, o sia la Superiorità, poteva in alcuni casi condannare definitivamente sino a cinque anni di carcere.

Se il sullodato sig.r Canova unitamente